

Va vista in quest'ottica anche la *decisione* del 12 giugno 2009 [doc. *web* n. 1633383] che ha ribadito la perentorietà del termine (sette giorni dalla richiesta in tal senso fatta pervenire dall'Ufficio del Garante) per l'eventuale regolarizzazione dei ricorsi, ferma restando la possibilità di attivare un nuovo procedimento al riguardo nel rispetto delle forme e dei termini di cui agli artt. 145 *ss.* del Codice.

17.2.3. Trattamenti per fini esclusivamente personali

Il sensibile aumento della casistica ha messo in rilievo nel corso dell'anno l'importanza della disposizione di cui all'art. 5, comma 3, del Codice secondo cui il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del Codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si tratta di una "norma-filtro" volta a limitare l'ambito di applicazione del Codice di cui l'Autorità ha recentemente fatto uso in diverse ipotesi. Basti citare i *provvedimenti* del 12 giugno 2009 [doc. *web* n. 1634343] e del 23 luglio 2009 [doc. *web* n. 1639978] nei quali l'Autorità non ha ritenuto applicabile la normativa del Codice a trattamenti effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali e in assenza di sistematica comunicazione o di diffusione.

Non meno significative (e strettamente legate al nuovo contesto tecnologico) sono le *decisioni* del 12 giugno 2009 [doc. *web* n. 1633575] e del 22 dicembre 2009 [doc. *web* n. 1695177]. Con esse l'Autorità si è confrontata con la necessità di definire, in riferimento alla citata disposizione di cui all'art. 5, comma 3, il concetto di "*comunicazione sistematica*", che non è stato riconosciuto nelle due fattispecie, ricondotte appunto all'ipotesi del trattamento per fini esclusivamente personali. Nella prima vicenda era stato contestato l'invio di un consistente numero di e-mail ad una *mailing list* di magistrati amministrativi in relazione a una complessa vicenda concorsuale che aveva visto partecipare entrambe le parti del ricorso e che aveva altresì suscitato l'interesse di alcune testate giornalistiche. Alla luce della documentazione prodotta dalle parti, la delineata comunicazione è risultata essere stata effettuata dal resistente nella veste di persona fisica che, in quanto oggetto di una segnalazione disciplinare e successivamente autore di un ricorso presentato dinanzi

al Tar per l'annullamento di un concorso pubblico al quale lo stesso aveva partecipato, ha rappresentato *“ad una cerchia ben delineata (seppur ampia) di destinatari (tutti i magistrati amministrativi), i propri convincimenti e le proprie iniziative in merito a tale vicenda”*. Ciò tenendo conto che la comunicazione in oggetto (consistente nell'invio di informazioni e documenti relativi al ricorrente) risultava essere stata effettuata una volta sola e rivolta nei confronti di soggetti che il resistente, a vario titolo, riteneva possibili interventori nel citato giudizio innanzi al Tar.

Nel secondo caso si è fatta applicazione dei medesimi principi in un ricorso rivolto nei confronti di un moderatore di una *mailing list* che aveva comunicato un'informazione errata relativa al ricorrente. Anche in questo caso l'inammissibilità del ricorso è derivata dall'applicazione dell'art. 5, comma 3, del Codice, atteso che la *mailing list* in questione era relativa a un *“gruppo chiuso”*, con la conseguenza che i messaggi postati non erano disponibili per i soggetti allo stesso non appartenenti.

17.2.4. Particolari ambiti di esercizio del diritto di accesso

La già evidenziata ampiezza del concetto di dato personale determina una correlata gamma di ambiti nei quali vengono proposte istanze di accesso ai sensi del Codice, determinando con ciò la creazione di veri e propri “filoni” spesso funzionali alla gestione di specifici contenziosi. Ne è sicuro esempio il rilevante numero di casi che, richiamando il disposto dell'art. 9, comma 3, del Codice, si incentrano sulla richiesta di accedere a dati personali di defunti. Ciò, in particolare, con riguardo alla ricostruzione delle posizioni bancarie intestate al *de cuius*, al fine di determinare con esattezza l'ammontare dei cespiti ereditari. Ne sono esempio, fra le tante, la *decisione* del 12 novembre 2009 [doc. *web* n. 1688199], dove l'Autorità ha affrontato un caso di concorso fra successione testamentaria e successione legittima, e quella del 22 dicembre 2009 [doc. *web* n. 1695325] nella quale ha riconosciuto in capo ad un legatario *“l'interesse proprio”* di cui alla citata disposizione dell'art. 9.

Altro ambito delicato è quello sanitario dove l'esercizio del diritto di accesso è spesso finalizzato all'acquisizione di documentazione utile al fine di verificare, ed eventualmente

contestare, i trattamenti sanitari fruiti. Merita in proposito di essere ricordata la *decisione* del 17 settembre 2009 [doc. *web* n. 1656642] concernente la richiesta di accedere (da parte del convivente superstite) alle informazioni contenute nella cartella clinica e nei referti diagnostici della *de cuius* detenuti dalla struttura ospedaliera nella quale la stessa era stata ricoverata e dove successivamente era deceduta. Anche in questo caso la richiesta è stata accolta, atteso che il ricorrente, legato alla paziente defunta da un documentato rapporto di convivenza, ha esercitato il diritto al fine di disporre delle informazioni necessarie a intraprendere le azioni giudiziarie più opportune per la verifica di eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie rese dalla resistente.

Ambito più tradizionale è invece quello connesso alle richieste di accesso ai dati personali trattati in ambito assicurativo, con particolare riguardo alle informazioni contenute nelle perizie medico-legali. Si tratta di profili su cui vi è una lunga serie di pronunciamenti dell'Autorità, già in relazione alle disposizioni della l. n. 675/1996. Ma il tema, per la sua rilevanza e la frequenza delle situazioni nelle quali si ripropone, continua a costituire materia di esame e di decisione in sede di ricorsi (*Prov. 4* giugno [doc. *web* n. 1630066] e 17 settembre 2009 [doc. *web* nn. 1656632 e 1656621]). Ciò, con particolare riguardo alla concreta individuazione delle situazioni nelle quali possa essere invocato il differimento dell'esercizio del diritto di accesso in ragione della necessità di salvaguardare lo svolgimento delle investigazioni difensive o per tutelare l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. *e*), del Codice).

17.2.5. Modalità di riscontro

La pluralità di ambiti interessati dall'esercizio del diritto di accesso e la varietà di "tipologie" di dati (informazioni cartacee, dati trattati in formato elettronico, immagini, suoni, *ecc.*) propongono naturalmente problemi connessi alle modalità di messa a disposizione dei dati stessi. Sul punto può essere ricordata la *decisione* dell'8 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1699486], correlata a una richiesta di acquisizione di dati originariamente trattati nell'ambito di una trasmissione televisiva, risultati poi disponibili sul sito internet dell'emittente televisiva.

Le modalità di riscontro sono, in termini generali, enunciate dall'art. 10 del Codice, ma al riguardo l'Autorità, con la predetta decisione, ha avuto modo di precisare che il titolare del trattamento può scegliere direttamente le modalità per fornire il riscontro (e, tra esse, anche quelle consistenti nella trasmissione delle informazioni per via telematica), salva la facoltà dell'interessato di pretendere che l'adempimento avvenga attraverso la trasposizione dei dati su uno specifico supporto in grado di agevolarlo in ragione dei mezzi tecnologici a propria disposizione e delle personali capacità di utilizzazione. Il Garante ha in proposito ulteriormente precisato che nel concetto di trasmissione dei dati deve farsi rientrare anche la diretta messa a disposizione, da parte del titolare, dei dati che riguardano l'interessato all'interno di un sito internet liberamente accessibile dal medesimo, purché le informazioni siano facilmente consultabili e risultino duplicabili senza dover necessariamente ricorrere a strumenti tecnologici particolarmente complessi. Sempre in relazione alle modalità di riscontro merita, infine, di essere ricordata la *decisione* dell'8 luglio 2009 [doc. *web* n.1638561] con la quale è stato riconosciuto il diritto dell'interessato di ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla registrazione di un colloquio telefonico (*cd. "verbal ordering"*) con la società fornitrice del servizio telefonico attraverso, appunto, la messa a disposizione su apposito supporto della registrazione vocale originale della telefonata (strumento indispensabile per verificare, nel caso di specie, la reale conclusione di un accordo tra le parti).

17.3. AMBITI TEMATICI SIGNIFICATIVI

Già nel *par.* 17.1. si sono messi in evidenza i principali settori in ordine ai quali sono stati proposti i ricorsi *ex art.* 145 del Codice. In questa parte si esamineranno esclusivamente le problematiche connesse ai *cd. "archivi storici online"* e i principali ricorsi proposti in riferimento all'attività giornalistica.

17.3.1. Archivi storici online e richiesta di cancellazione dei dati

Si è rivelato uno degli ambiti più "vivaci" in ragione della quantità, diffusività e potenziale lesività dei dati trattati. Il fenomeno è già stato oggetto di attenzione nella

relazione dello scorso anno in riferimento ai primi casi venuti all'attenzione dell'Autorità (*cfr. Relazione 2008*, p. 200). Il tema è quello connesso all'integrale pubblicazione e diffusione sulla rete internet degli archivi storici dei principali quotidiani. Tale pubblicazione consente l'accesso ad un'enorme quantità di informazioni che vengono messe a disposizione del pubblico attraverso una modalità di consultazione estremamente agevole, facilitata oltretutto dalle possibilità offerte dai *cd.* "motori di ricerca". Ciò, però, può comportare la reperibilità di informazioni anche molto datate, spesso negativamente caratterizzate, che vengono in questo modo riattualizzate e accostate a persone che, nel frattempo, hanno intrapreso percorsi di vita lontani dalle situazioni e dal contesto cui la notizia faceva originariamente riferimento.

Si determina così un complesso intreccio e spesso un evidente conflitto tra diritti e valori egualmente meritevoli di tutela (il diritto alla riservatezza, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto alla libera ricerca storica, il diritto allo studio e all'informazione).

Rispetto a tale conflitto, che si specifica nelle richieste - che i ricorrenti avanzano - di cancellazione delle informazioni (contenute negli articoli a suo tempo pubblicati in forma cartacea) dai siti internet dei quotidiani, il Garante si è sforzato di individuare un punto di equilibrio.

Prima di tutto si è sottolineato come il trattamento dei dati personali dei ricorrenti sia in origine di per sé (generalmente) lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

La riproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano rientra invece tra i trattamenti effettuati per concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica.

In questo quadro, tale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati, è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato, in termini generali, anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (art. 99 del Codice). Di conseguenza, la

riproposizione *online* sul sito internet di un editore, di un articolo a suo tempo pubblicato sull'edizione cartacea, non dà luogo a un trattamento illecito di dati e non giustifica la rimozione dello stesso e la cancellazione dei relativi dati.

Il Garante ha però in diversi casi separatamente e favorevolmente considerato i motivi legittimi di opposizione connessi alle richieste di diversi interessati i quali hanno rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché in rete, per mezzo delle “scansioni” operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito degli editori, non restassero associate perennemente ai propri nominativi notizie pubblicate molti anni prima. Il risultato è stato ottenuto prescrivendo agli editori (naturalmente nei soli casi di accoglimento di tali istanze) di “sottrarre”, con appositi accorgimenti tecnici, la pagina *web* contenente i dati dell'interessato dalla diretta individuabilità tramite i più utilizzati motori di ricerca esterni, pur restando la medesima pagina inalterata nel contesto dell'archivio consultabile telematicamente accedendo in via diretta all'indirizzo *web* dell'editore interessato. Naturalmente questa tutela, per risultare equilibrata e non incidere sulle esigenze di una informazione che deve essere la più ampia possibile, deve tenere conto di elementi specifici e rilevanti quali il tempo trascorso dalla pubblicazione originaria della notizia, la notorietà o meno del soggetto che richiede tale particolare forma di tutela, il rilievo che la notizia può ancora riverberare in un determinato ambito.

Si tratta ovviamente di criteri che sono stati prudentemente elaborati sulla base della casistica sottoposta all'Autorità in questa prima fase di confronto con tale nuova problematica. Ne sono testimonianza, fra le altre, le *decisioni* del 25 giugno 2009 [doc. *web* n. 1635966] e del 23 luglio 2009 [doc. *web* n. 1639172] nelle quali le posizioni degli interessati sono state appunto salvaguardate attraverso la cennata sottrazione dei dati che li riguardavano, contenuti in notizie molto risalenti nel tempo, dalla scansione dei motori di ricerca esterni.

L'applicazione dei criteri sopra citati ha portato invece a due declaratorie di infondatezza con le *decisioni* del 22 maggio 2009 [doc. *web* n. 1635938] e del 28 maggio 2009 [doc. *web* n. 1635910]. In entrambi i casi le richieste di cancellazione di articoli relativi a pregresse vicende giudiziarie degli interessati non sono state accolte (neanche

in riferimento all'esclusione dell'indicizzazione degli articoli stessi dai motori di ricerca). Ciò in ragione del rilievo pubblico dei protagonisti e della notorietà politica (a livello nazionale in un caso, e locale in un altro) degli stessi. Tali elementi, uniti al fatto che le vicende sulle quali era incentrata la cronaca giornalistica erano state oggetto di attenzione e di sviluppi giudiziari anche in tempi più recenti, giustificano e rendono anzi opportuna, agli occhi del Garante, una ampia conoscibilità di tali informazioni anche attraverso un loro agevole reperimento sulla rete internet.

17.3.2. Trattamenti in ambito giornalistico - L'applicazione delle disposizioni normative e deontologiche

Come accennato in premessa, lo strumento del ricorso è frequentemente utilizzato per contestare la legittimità del trattamento di dati e informazioni in ambito giornalistico. L'impressione è che, in molti casi e in modo improprio, le norme sulla protezione dei dati vengano erroneamente viste come uno scudo all'esplicarsi del corretto esercizio della libertà di informazione. Questo spiega l'infondatezza di numerose pretese di cui sono testimonianza *provvedimenti* quali quello del 23 luglio 2009 [doc. *web* n. 1639507] relativo al contestato contenuto di alcuni articoli di stampa dedicati ad un noto personaggio calcistico. In tale decisione il Garante ha, peraltro, ripercorso e precisato i parametri normativi che delimitano, rispetto all'attività giornalistica, il proprio ambito di intervento. Si è così richiamata l'attenzione sulle disposizioni del Codice (artt. 136 ss.) che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quelli alla riservatezza) con il diritto di cronaca e di critica, prevedono specifiche garanzie nel caso di trattamenti svolti proprio a fini giornalistici. Tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Questi principi generali trovano poi uno spazio di specificazione e integrazione nelle disposizioni del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica del 1998. Di tale codice, nella decisione citata, viene in rilievo in particolare il dettato dell'art. 6, sia in riferimento ai più ampi margini di cui

dispongono i giornalisti in rapporto a vicende che coinvolgono persone note, sia in relazione al disposto del comma 3 del medesimo art. 6, che ricorda come *“commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”*. Ciò tenendo conto che non spetta al Garante valutare gli eventuali profili penali ravvisabili.

Interessante anche la *decisione* del 10 dicembre 2009 [doc. *web* n. 1691407] concernente la contestata pubblicazione dell'immagine della figlia minore di un noto personaggio televisivo. Nel caso di specie le supposte ragioni di tutela della minore non hanno trovato accoglimento atteso che l'istruttoria svolta ha appurato come l'immagine della bambina era già stata volontariamente resa nota al pubblico dagli stessi genitori, tanto da risultare reperibile sulla rete internet oltre che essere già stata pubblicata da altre testate giornalistiche, in contesti nei quali il genitore non solo ne aveva rivelato l'identità (oltre ad altri particolari), ma non aveva neanche preteso che ne venisse anonimizzato il volto.

Va infine ricordato il *provvedimento* 14 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1701618] che affronta il sempre più attuale tema delle modalità di raccolta e successiva diffusione dei dati nell'ambito dei programmi televisivi che propongono inchieste su temi “delicati” attraverso raccolte di immagini e testimonianze ad insaputa degli interessati. Anche in questo caso vi è un importante riferimento nel codice deontologico che, dopo aver affermato che in linea di principio il giornalista deve rendere nota la propria identità e le finalità della raccolta, evitando artifici e pressioni indebite, fa comunque salva l'ipotesi che ciò possa non avvenire quando il rispetto di tali parametri di correttezza *“renda impossibile l'esercizio della funzione informativa”*. Nel *provvedimento* in oggetto, si è ammessa, in sede di raccolta delle immagini, la possibilità di riprendere particolari luoghi di incontro di persone con modalità atte a celare appunto la presenza di una *troupe* televisiva, ma si è invece riconosciuta la legittimità dell'opposizione, proposta da una delle persone riprese, alla successiva diffusione della propria immagine (senza oscuramento del volto) al momento della trasmissione del filmato. Ciò tenuto anche conto del fatto che la persona non era nota e la sua identificazione era irrilevante con riferimento alle finalità informative del servizio.

18. IL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE

18.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Anche nel 2009 è stata confermata l'utilità per gli interessati del ricorso previsto dall'art. 152 del Codice, volto alla tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali in alternativa al ricorso presentato in sede amministrativa al Garante.

A fronte dei centoventisette ricorsi del 2008 sono stati trattati dall'Autorità duecentotré ricorsi non coinvolgenti direttamente pronunce del Garante, di cui centoquarantasei relativi a giudizi proposti nel 2009.

Atteso l'elevato numero di tali controversie, assumono sempre maggiore rilevanza l'obbligo di notifica al Garante di tutti i ricorsi presentati all'autorità giudiziaria (art. 152, comma 7) e l'obbligo - purtroppo non sempre puntualmente adempiuto - per le cancellerie di trasmettere al Garante copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal Codice o in materia di criminalità informatica (art. 154, comma 6).

Tali strumenti consentono al Garante di avere un'ampia informazione sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali e di svolgere il ruolo di segnalazione al Parlamento e al Governo degli interventi normativi necessari per la tutela dei diritti degli interessati (come previsto dall'art. 154, comma 1, lett. f), del Codice).

18.2. I PROFILI PROCEDURALI

Il procedimento introdotto dall'art. 152 prevede che tutte le controversie riguardanti l'applicazione del Codice sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (comma 1), con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento (comma 2).

In tema di giurisdizione, analogamente a quanto accaduto nel 2008, nel corso del 2009 l'Autorità non ha avuto notizia di ricorsi concernenti il trattamento dei dati personali proposti avanti al giudice amministrativo.

Con sentenza n. 5198 del 3 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la

sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva accolto il ricorso di una società che gestisce un sistema di informazione creditizia avverso il silenzio-rifiuto serbato dal Garante sull'istanza intesa ad ottenere l'emanazione degli atti di cui all'art. 10, comma 8, del Codice. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il Garante, sull'istanza della società, ha l'obbligo di avviare un procedimento amministrativo al fine di verificare l'esistenza dei presupposti, indicati direttamente dal legislatore, che rendano necessario il versamento del contributo da parte dell'interessato, e per determinarne l'ammontare.

Avverso tale sentenza il Garante ha proposto ricorso per Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

Non si sono, inoltre, riscontrate pronunce che hanno dichiarato un difetto di competenza per materia.

In tema di competenza territoriale il Tribunale di Milano (sentenza n. 2534 del 24 febbraio 2009) e il Tribunale di Roma (sentenza n. 4868 del 4 marzo 2009) in applicazione del disposto di cui all'art. 152, comma 2, del Codice, hanno dichiarando la propria incompetenza territoriale a conoscere delle controversie ivi azionate in favore del tribunale del luogo dove risiede il titolare del trattamento (rispettivamente il Tribunale di Bologna e il Tribunale di Milano).

È giunto a conclusione il procedimento introdotto dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei confronti del *provvedimento* 23 gennaio 2008 ([doc. web n. 1487903], v. *Relazione* 2007, p. 117), con il quale l'Autorità ha disposto nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il divieto del trattamento, in qualunque forma, di dati personali biometrici di alcuni praticanti avvocati. Confermando il precedente orientamento (Sez. prima n. 4468/2007, v. *Relazione* 2008, p. 210), il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile (Ad. Prima Sezione n. 3754 del 13 maggio 2009). Pur ricordando che la giurisprudenza dello stesso Consiglio ha ritenuto ammissibile in via di principio, avverso gli atti amministrativi illegittimi, sia il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sia l'azione avanti al giudice ordinario, il Consiglio ha però escluso la possibilità di

ricorso straordinario avverso gli atti dell'amministrazione oggetto di forme di tutela giurisdizionale, quale quella prevista dall'art. 152, comma 1, del Codice, qualificabile come esclusiva e funzionale.

18.3. I PROFILI DI MERITO

Alcune pronunce emesse dall'autorità giudiziaria, in fattispecie in cui non erano in discussione provvedimenti adottati dal Garante, hanno fatto applicazione dell'art. 137 del Codice, in tema di bilanciamento tra l'esercizio del diritto di cronaca e il diritto alla tutela dei dati personali.

In particolare tre decisioni hanno accertato la violazione del corretto esercizio del diritto di cronaca con riferimento al mancato rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione.

Con la prima, emessa dal Tribunale di Mantova (sentenza n. 789 del 10 luglio 2009), è stato ritenuto effettuato in violazione di detto principio il trattamento dei dati personali della vittima di un fatto delittuoso, della quale erano stati riportati su un quotidiano locale, oltre il nome e il cognome, anche il paese di residenza, l'indirizzo completo e l'esatta denominazione della ditta ove prestava lavoro. Il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ha ritenuto non essenziale al fine della piena comprensibilità del fatto la pubblicazione dei predetti dati personali dell'interessato.

Un caso analogo è stato affrontato dal Tribunale di Como (sentenza n. 406 del 17 marzo 2009), che ha riconosciuto che i dati personali della vittima di una rapina pubblicati su un quotidiano locale (nome, cognome, residenza, composizione del nucleo familiare, professione) risultavano obiettivamente inutili e sovrabbondanti rispetto alla cognizione del fatto di cronaca da parte del pubblico, anche con riferimento all'art. 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'attività giornalistica.

Il Tribunale ha anche condannato la società editrice del quotidiano, il direttore responsabile e il giornalista autore dell'articolo al risarcimento dei danni causati all'interessato.

Una terza decisione, emessa dal Tribunale di Genova (sentenza n. 1749 del 23 aprile 2008), ha riguardato la diffusione su un giornale locale dei dati (nome, cognome, età, professione, luogo di residenza e amministrazione comunale di servizio) dell'interessato, destinatario di una condanna in sede penale. Anche in tal caso il giudice ha riconosciuto non esservi in concreto un'utilità sociale alla conoscenza dei dati personali riguardanti il condannato, prevalendo la salvaguardia della dignità della persona, come prevista anche dal menzionato codice deontologico. Anche in tal caso il direttore responsabile del quotidiano è stato condannato a risarcire il danno al ricorrente.

Al contrario, il Tribunale di Milano ha ritenuto legittima la pubblicazione su di un quotidiano nazionale di notizie di carattere economico-patrimoniale su un investitore privato, nominativamente individuato, che aveva acquisito una quota di partecipazione in una società quotata in borsa. In tale caso il giudice ha ritenuto che i dati diffusi, esposti nel rispetto anche del principio di contenenza, fossero indispensabili per fornire ai lettori un'informazione completa sulla vicenda (sentenza n. 15018 del 15 dicembre 2009).

18.4. LE OPPOSIZIONI AI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

L'anno 2009 ha registrato un netto incremento delle opposizioni a provvedimenti del Garante: a fronte dei trentadue ricorsi del 2008, sono state trattate sessantanove opposizioni, di cui cinquantasei proposte nel 2009. Di queste, diciassette si riferiscono a opposizioni ad ordinanze ingiunzioni, con un leggero aumento rispetto al 2008, nel quale si erano registrate quattordici opposizioni di tale natura.

Causa principale del complessivo incremento del contenzioso va ascritto ai giudizi promossi avanti al Tribunale di Roma da una nota società che gestisce alcune banche dati contenenti informazioni sui soggetti censiti estratte da altri archivi (detenuti per lo più da soggetti pubblici) per fornire alla propria clientela servizi aventi contenuto sia informativo, sia valutativo nell'ambito della *cd. "business information"*.

La casistica indica dodici opposizioni di tale natura (nel 2008 se ne era registrata solo una); di queste, undici sono state proposte avverso provvedimenti adottati su ricorso dell'interessato. Tutti i provvedimenti hanno ad oggetto l'utilizzo e l'accostamento ai

soggetti censiti di informazioni ritenute dal Garante ad essi non pertinenti. Undici giudizi sono giunti a definizione in sede di merito.

Il Tribunale di Roma si è espresso emettendo alcune pronunce favorevoli all'Autorità (sentenza n. 22836 del 6 novembre 2009; sentenza n. 20875 del 14 ottobre 2009; sentenza n. 11147 del 28 luglio 2009; sentenza n. 23198 del 18 febbraio 2010) ed altre sfavorevoli (sentenza n. 22833 del 6 novembre 2009; sentenza n. 13437 del 12 novembre 2009; sentenza n. 22476 del 3 novembre 2009; sentenza n. 24978 del 2 dicembre 2009; sentenza n. 19829 del 29 settembre 2009, sentenza n. 24978 del 1° dicembre 2009).

Un'opposizione ha riguardato il *provvedimento* 30 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1570327] con il quale il Garante, tenuto conto dei numerosi ricorsi e segnalazioni pervenuti, ha vietato in via generale alla predetta società l'accostamento ai soggetti censiti di informazioni ad essi non pertinenti. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 21109 del 16 ottobre 2009) ha accolto l'opposizione sulla considerazione che il provvedimento è stato adottato solo nei confronti della società ricorrente e non anche di tutti gli altri operatori del settore dell'informazione commerciale.

Complessivamente l'Autorità ha avuto notizia di trentasei decisioni dell'autorità giudiziaria relative a opposizioni a provvedimenti del Garante, che si è sempre costituito in questi giudizi.

Otto pronunce concernono opposizioni a ordinanze ingiunzioni. Di queste, tre decisioni hanno avuto a oggetto violazioni dell'art. 13 del Codice per omessa o tardiva informativa agli interessati (Tribunale di Roma, sentenza n. 9297 del 29 aprile 2009 e sentenza n. 20467 dell'8 ottobre 2009; Tribunale di Trani, sentenza n. 2978 del 3 settembre 2009); due decisioni la violazione dell'art. 181 del Codice (Tribunale di Foggia, sentenza n. 618 del 9 aprile 2009; Tribunale di Crotone, sentenza n. 667 del 20 novembre 2009); una decisione l'omessa notificazione del trattamento con le modalità previste dall'art. 37 del Codice (Tribunale di Roma, sentenza n. 10093 del 13 maggio 2009). Tutte queste pronunce hanno respinto le opposizioni, confermando i provvedimenti del Garante.

Sul rispetto dei termini per la notificazione dell'atto di contestazione della violazione

amministrativa in un caso il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso proposto da una società automobilistica (sentenza n. 4685 del 29 giugno 2009), in un altro il Tribunale di Piacenza si è invece espresso in senso favorevole all'Autorità (sentenza n. 363 del 19 maggio 2009).

In materia di diffusione dei dati su internet, un'associazione di consumatori ha proposto opposizione avverso il *provvedimento* 6 maggio 2008 [doc. *web* n. 1512255] che ha dichiarato illegittima la diffusione dei redditi dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate sul proprio sito internet. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 964 del 16 gennaio 2009) ha dichiarato cessata la materia del contendere in considerazione dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008.

Due pronunce hanno riguardato l'esercizio del diritto di accesso a documenti detenuti dal Garante. In entrambi i casi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto i ricorsi, sia per l'assenza di un interesse qualificato dei ricorrenti all'accesso ai documenti, sia per l'esistenza del diritto alla riservatezza dei dati ivi contenuti (sentenza n. 5586 del 12 giugno 2009 e sentenza n. 20 del 24 settembre 2009).

Per quanto attiene al trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico, devono essere segnalate due pronunce relative al medesimo caso nel quale l'Autorità ha vietato l'ulteriore pubblicazione, su di un settimanale, di immagini di un noto uomo politico fotografato all'interno del parco di una sua proprietà. Al riguardo il Tribunale di Milano nel 2008 si era già espresso sulla vicenda per la parte di sua competenza, respingendo l'opposizione proposta dalla società editrice del settimanale (*v. Relazione 2008*, p. 213).

Il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, competente per territorio in ordine alle opposizioni proposte dall'agenzia giornalistica e dal fotografo, dapprima (sentenza n. 114 dell'8 maggio 2009) ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento del Garante di blocco della pubblicazione del materiale fotografico, del quale non è prevista l'impugnabilità, attesa la sua temporaneità e provvisorietà, se non unitamente alla decisione finale di merito (art. 150 del Codice).

Successivamente, ha respinto il ricorso proposto contro il *provvedimento* del 13

settembre 2007 [doc. *web* n. 1620926] con il quale l'Autorità ha vietato l'ulteriore pubblicazione delle immagini (sentenza n. 115 del 19 maggio 2009).

Condividendo gli argomenti espressi dal Garante, fatti propri anche dal giudice milanese, il Tribunale ha ritenuto nella specie illecita l'acquisizione delle immagini pubblicate per contrasto con norme del Codice e del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: il fotografo aveva infatti violato il domicilio dell'interessato - dovendosi ritenere il parco quale pertinenza dell'abitazione - utilizzando mezzi tecnici particolarmente invasivi, costituiti da potenti teleobiettivi.

In materia di trattamento di dati giudiziari si è avuta notizia di due decisioni emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, entrambe favorevoli al Garante (relative ai *provvedimenti* del 13 novembre 2003 e del 7 luglio 2005) attinenti, l'una, alla produzione in giudizio di una lettera contenente dati riguardanti il ricorrente, che è stata ritenuta esente da censure (sentenza n. 3358 dell'11 febbraio 2009), l'altra, all'acquisizione, valutata corretta tenuto conto delle competenze istituzionali dell'organo, da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini dei dati giudiziari del ricorrente, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati (sentenza n. 22423 del 22 ottobre 2009).

Un'altra pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 4207 del 28 gennaio 2009) ha accolto il ricorso dell'Acì e confermato il *provvedimento* dell'8 novembre 2002, cassando la sentenza del Tribunale di Roma. La Corte ha affermato che il diritto dell'interessato all'annotazione della variazione anagrafica sul Pra, fondato sull'art. 13 della l. n. 675/1996, non comporta la gratuità della prestazione da parte dell'ente gestore del pubblico registro.

Altre due decisioni hanno riguardato il trattamento dei dati da parte di ordini professionali.

Nel primo caso il Garante, con *provvedimento* 30 aprile 2008, aveva riconosciuto a un ingegnere il diritto all'integrazione delle informazioni conservate presso gli archivi dell'Inarcassa con i dati relativi al proprio domicilio.

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 23771 del 19 novembre 2009) ha respinto

l'opposizione, condividendo integralmente le argomentazioni del Garante.

Nel secondo caso il Garante, con *provvedimento* 13 novembre 2008 [doc. *web* n. 1519536] aveva rigettato l'istanza di un architetto che chiedeva la cancellazione dal sito internet dell'Ordine degli architetti della Provincia di Bergamo della notizia di provvedimenti disciplinari a suo carico. Il Tribunale di Bergamo (sentenza n. 822 dell'8 aprile 2009), in linea con quanto disposto dall'Autorità, ha rigettato il ricorso sulla base dell'art. 61 del Codice, che consente espressamente la diffusione di tali dati.

Altre due pronunce hanno avuto a oggetto lo svolgimento del procedimento amministrativo avanti al Garante.

Con entrambe le decisioni sia il Tribunale di Milano (sentenza n. 15016 del 15 dicembre 2009), sia il Tribunale di Firenze (sentenza n. 202 del 26 gennaio 2009) hanno respinto le opposizioni proposte nei confronti rispettivamente dei *provvedimenti* del 14 novembre 2003 [doc. *web* n. 1121183] e del 30 aprile 2008 [doc. *web* n. 1515623] con cui il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sui ricorsi degli interessati a seguito dell'adesione spontanea alle richieste dei ricorrenti intervenute nel corso del procedimento da parte dei titolari del trattamento. Con le sentenze l'autorità giudiziaria ha riconosciuto il pieno rispetto da parte dell'Autorità del dettato dell'art.149 del Codice in tema di svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo.

Due decisioni hanno riguardato la *delibera* del Garante n. 46 del 26 giugno 2008 attinente le *"Linee-guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero"* [doc. *web* n. 1534086].

In entrambi i casi il Tribunale di Bassano del Grappa (sentenza n. 334 del 12 maggio 2009) e il Tribunale di Roma (sentenza n. 19883 del 2 ottobre 2009) hanno dichiarato inammissibili i ricorsi rilevando l'assenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti per difetto di una concreta e attuale lesione di un loro interesse giuridicamente qualificato, non avendo le linee-guida contenuto precettivo ma essendo esplicitazione del potere conferito all'Autorità di curare la conoscenza della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. *h*), del Codice).

In tema di *marketing* si registra una sola sentenza, con cui il Tribunale di Ferrara,